

COMUNE DI BOJANO

(Provincia di campobasso)



REGOLAMENTO

CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE, AUTOGESTITO, BIVACCO, BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOJANO.

(Approvato con delibera di consiglio comunale n. del.....)

Vista la Legge 16 giugno 1927 n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;

Visto il Regolamento di cui al R.D. del 26.02.1928 n. 332, di attuazione della Legge n. 1766/1927;

Visto il Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 23 dicembre 1935;

Visto il D.Lgs del 31 marzo 1998 n. 21;

Vista la Legge Regionale del 02.09.1999 n.29 riguardante i provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei terreni montani;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi ed i terreni sottoposti a vincolo nella Provincia di Campobasso e s.m.i.

Vista la Legge Regionale del 18.01.2000 n.6 " Legge forestale della Regione Molise";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 2001 : Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta.

Si emana il presente Regolamento per la gestione dei terreni di demanio civico

Art. 1: Principi e scopi

Ai fini dei compiti di tutela ambientale nonché di valorizzazione del rapporto uomo –natura il presente regolamento disciplina l'attività di campeggio libero, itinerante e/o auto organizzato, bivacco e bivacco libero (pernottamento all'aperto), sui terreni di proprietà del Comune di Bojano.

Art. 2: Finalità

Il Comune di Bojano, riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose di educazione ambientale, le organizzazioni senza scopi di lucro che intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali tali iniziative, e pertanto con il presente regolamento individua aree da destinare a campeggio libero, itinerante, auto organizzato a bivacco , pernottamento all'aperto svolto in modo compatibile con i principi di tutela e salvaguardia del territorio, con particolare riferimento alle prioritarie esigenze di tutela della flora e della fauna, della conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio.

Art. 3: Terminologia

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Campeggio libero: quando si parla di campeggio si intende un'area attrezzata il cui scopo è di ospitare tende, camper, roulotte per soste di più notti. **Aggiungendo l'aggettivo "libero" si indica, quindi, una sosta di più notti in un'area non originariamente attrezzata a tale scopo.** Il Campeggio libero è possibile per un periodo non superiore a giorni 7.

Campeggio itinerante: l'attività che prevede spostamenti quotidiani e soste non superiori a 48 ore.

Campeggio auto organizzato: l'attività che utilizza strutture prevalentemente mobili per periodi di durata superiore alle 48 ore e per la durata massima di giorni 10.

Il campeggio auto organizzato e libero è consentito quando siano assicurati i servizi generali per garantire le norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute.

Bivacco: indica una sosta all'aperto, di breve durata e per lo più notturna durante un viaggio o una lunga marcia.

Bivacco libero: una sosta notturna con tenda montata per non più di 48 ore;

I campeggi liberi, itineranti, auto organizzati o bivacchi che prevedono spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiore

alle 48 ore, sono consentiti, nel rispetto delle norme, a seguito di una comunicazione da inviarsi con anticipo di almeno 24 ore al comune.

Il Comune può emanare, in relazione alle esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4: Aree consentite

Il campeggio o il bivacco sono possibili sul territorio del comune di Bojano, nelle aree di seguito individuate previa richiesta di autorizzazione all'Ufficio preposto. Sono aree destinate a campeggio libero, itinerante, auto organizzato, bivacco e bivacco libero, quelle aree individuate, attrezzate e non, per la sosta e il soggiorno di persone provviste di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Ai fini del presente regolamento sono consentiti il campeggio libero, itinerante e/o auto organizzato, il bivacco e il bivacco libero nelle aree o località individuate dal presente regolamento appositamente delimitate:

- Località Serra;
- Località Pozzilli;
- Località Valle San Giovanni;
- Località Sant'Egidio;
- Località Sogli.

Art. 5: Caratteristiche delle Aree/ Località ricettive

Le aree destinate al campeggio libero, itinerante, auto organizzato, bivacco libero e bivacco (pernottamento all'aperto), devono:

- essere ben delimitate, (eventualmente suddivise in sotto aree e numerate con apposito contrassegno visibile);
- corrispondere alla planimetria generale dell'area, planimetria eventualmente riportante anche strutture poggiate sul terreno e comunque rimovibili;
- su tali aree non è consentito nessun allestimento di strutture fisse.

Tali aree devono essere servite da strade che consentono l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

Ai sensi del presente regolamento sono vietati la sosta ed il campeggio libero, itinerante e/o auto organizzato, il bivacco e il bivacco libero, con tende, roulotte e camper al di fuori delle aree destinate a tale scopo (vanno intese come tali anche le aree di proprietà private se non specificatamente autorizzate).

Art. 6: Modalità

Per lo svolgimento dei **campeggi itineranti** le persone e/o coloro che l'organizzano devono assicurare:

- a) che i gruppi siano accompagnati da almeno un adulto responsabile ogni quindici partecipanti, designato dall'organizzazione secondo le modalità da questa previste;
- b) che per la sosta su aree espressamente individuate, di proprietà pubblica o privata, non vi sia il diniego del soggetto interessato;
- c) che non siano arrecati danni all'ambiente;
- d) che le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse nell'arco di 48 ore consecutive;
- e) che si faccia uso di fuochi solo in aree attrezzate con apposite piazzole o manufatti, ovvero secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- f) che la raccolta dei rifiuti solidi avvenga mediante idonei recipienti depositati fuori del campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno. Qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione è tenuta a provvedere al trasporto e conferimento dei medesimi presso il più vicino contenitore di raccolta adeguato per tipologia di rifiuto o al più vicino luogo di raccolta autorizzato;

Per lo svolgimento dei **campeggi auto organizzati**, le autorizzazioni vengono rilasciate dal Comune, dopo aver acquisito tutte le altre eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie in base alle vigenti leggi.

L'organizzazione interessata deve garantire:

- a) l'approvvigionamento idrico di almeno 20 litri di acqua per persona a giorno;
- b) che non siano arrecati danni all'ambiente;
- c) che le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed asportate al termine dell'attività;
- d) che l'uso dei fuochi venga consentito esclusivamente in apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili. Nelle aree non attrezzate con idonee apparecchiature antincendio, dovrà essere presente un estintore a polvere di tipo omologato, da kg 6, per ogni focolaio;
- e) che la raccolta dei rifiuti solidi avvenga mediante idonei recipienti depositati fuori del campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno. Qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione è tenuta a provvedere al trasporto e conferimento dei medesimi presso il più vicino contenitore di raccolta adeguato per tipologia di rifiuto o al più vicino luogo di raccolta autorizzato;
- g) È fatto divieto a tutte le auto, ed a qualsiasi mezzo motorizzato di transitare liberamente sui manti erbosi delle aree destinate a campeggio. Tutti i mezzi devono essere parcheggiati, per tutta la durata del permesso, nella apposita area

di parcheggio assegnata o, in assenza di essa, lungo la fascia del ciglio stradale più prossimo.

Per lo svolgimento delle attività di **campeggio libero** le persone o le organizzazioni, dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni presso la struttura comunale, devono garantire:

- a) che la raccolta dei rifiuti solidi avvenga mediante idonei recipienti depositati in zona a tale scopo destinata dal proprietario del sito, da vuotarsi una volta al giorno. Qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione è tenuta a provvedere al trasporto e conferimento dei medesimi presso il più vicino contenitore di raccolta adeguato per tipologia di rifiuto o al più vicino luogo di raccolta autorizzato;
- b) che nelle aree eventualmente non attrezzate con apposite piazzole o manufatti, fissi o rimovibili, adatti all'uso di fuochi per il confezionamento dei pasti, per il riscaldamento o similari, vengano rispettate le distanze minime dalle alberature ad alto fusto e dalla vegetazione arbustiva, secondo legislazione vigente. Nelle aree eventualmente non attrezzate con idonee apparecchiature antincendio, dovrà essere presente un estintore a polvere di tipo omologato, da Kg 6, per ogni focolaio;
- c) che sia prevista una cassetta con idoneo materiale di pronto soccorso;
- d) che sia prevista, ove non esistente, un'autonoma organizzazione di comunicazione. Ogni inosservanza a quanto stabilito nel presente allegato comporta le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 7: Inusucapibilità

Data la loro natura demaniale, le aree destinate a campeggio libero, itinerante, autogestito, bivacco e bivacco libero, individuate dal presente regolamento e gravati da uso civico non possono essere oggetto di usucapione o di atti negoziali anche se date in gestione

Art. 8: Tariffa cauzionale

La fruizione delle aree destinate a campeggio libero, itinerante, autogestito, bivacco e bivacco libero devono essere assoggettate alla corresponsione di una tariffa. Il sistema tariffario, con eventuali esenzioni e/o agevolazioni viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La tariffa viene riscossa in relazione al fruitore e al rilascio dell'autorizzazione. Il Comune con Delibera di Giunta può delegare la gestione ordinaria, la vigilanza e la riscossione della tariffa anche a terzi e secondo la normativa vigente.

Art. 9: Utilizzo di sorgenti

Le sorgenti acquifere presenti, essendo un bene collettivo, devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario per attingere acqua e/o per l'abbeveraggio del bestiame e non devono essere usati sistemi che ne impediscano l'uso collettivo. Inoltre le acque delle sorgenti non devono essere inquinate con l'uso di detersivi o altre sostanze chimiche.

Art. 10: Pascolo

È garantita la possibilità di pascolo secondo gli usi civici, le consuetudini locali ed il regolamento pascoli vigente. È fatto obbligo ai pastori di assicurare che i cani utilizzati per le loro attività non arrechino disturbo e/o danni ai campeggiatori.

Art. 11: Divieti

Nelle aree individuate dal presente regolamento è fatto assoluto divieto:

- Tagliare alberi o arbusti;
- Asportare e/o effettuare movimenti terra, di qualsiasi tipo, danneggiamenti al manto erboso presente, asportare e/o tagliare la vegetazione arborea o arbustiva presente e/o limitrofa all'area di campeggio;
- Danneggiare e/o asportare la flora locale presente;
- Rimuovere e/o danneggiare nidi e tane della fauna locali;
- Catturare e /o molestare gli animali selvatici;
- Lasciare incustoditi gli animali domestici. Relativamente ai cani, questi dovranno essere tenuti e custoditi nel rispetto di quanto prevede la normativa vigente;
- Affiggere tabelle e o volantini sulla vegetazione presente e limitrofa;
- Danneggiare e/o imbrattare la segnaletica presente;
- Effettuare operazioni di pulizia di qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto, camper, roulotte ecc.)
- Gettare rifiuti al di fuori di contenitori di raccolta adeguati e dislocati nei punti stabiliti;
- Scaricare e/o abbandonare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- Produrre rumori e suoni molesti;
- Accendere fuochi al di fuori dei punti stabiliti;
- Inquinare i punti di sosta con lo scarico di liquidi diversi dall'acqua;
- Circolare nelle aree di campeggio, nelle aree limitrofe e nei boschi con qualsiasi veicolo a motore (es: Trial, quad, motocross, veicoli fuoristrada, trattori, ecc.)

Art. 12: Gestione dell'area

L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:

- a) direttamente dal comune;
- b) tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti dei propri statuti, prioritariamente a quelle associazioni con esperienza nella materia;
- c) tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrono i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

Gli eventuali rapporti di collaborazione o affidamento saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 13: Interventi di miglioramenti e gestione

Programmi di interventi di gestione sulle aree individuate e destinate a campeggio libero, itinerante, auto organizzato a bivacco libero e bivacco, volti a conseguire la migliore tutela, conservazione, manutenzione e valorizzazione sono stabiliti dal Comune con appositi progetti di miglioramento e di conservazione che possono essere proposti anche da Enti, Associazioni senza scopi di lucro e da persone esterne.

Art. 14: Vigilanza

Al controllo ed al rispetto del presente regolamento ed alle norme in esso contenuto, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Autorità delegate per legge alla tutela del territorio in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria e coloro che all'uopo saranno incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15: Tariffe

L'accesso e l'utilizzo dell'area e delle eventuali piazzole è soggetta al pagamento secondo le relative tariffe e le disposizioni approvate annualmente dalla Giunta Comunale. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa dovuta prima di ottenere l'autorizzazione al campeggio o al Bivacco.

L'utente è tenuto a conservare ed a mostrare la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento ad ogni eventuale richiesta del personale di vigilanza o di Pubblica sicurezza.

Art. 16: Responsabilità

Le aree di campeggio e/o di bivacco non sono custodite. Il Comune e/o il gestore restano comunque sempre esonerati da ogni tipo di responsabilità in ordine a furti e/o danni alle cose e/o alle persone che si dovessero verificare all'interno delle aree e nei parcheggi.

Art. 17: Sanzioni

Per quanto non previsto dal presente, si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia.

Fatta salva le previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti con riferimento alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 25,00 Euro (venticinque /00) ad un massimo di euro 500,00 (Euro cinquecento/00) (art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) oltre all'allontanamento dall'area di campeggio e/o bivacco.

Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ordinaria o ridotta ovvero a seguito di ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. n. 689/1981, di una somma pari a 1/3 (ad un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'art. precedente del presente Regolamento. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.

Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale fermo restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. n. 681/1981.

Art. 18: Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia ed agli usi locali.

Art. 19: Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito web Del Comune di Bojano.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Al presente regolamento si allega:

- modulo per la domanda